

# Legge federale sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 54 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi di consolidamento, riduzioni incluse, di crediti svizzeri dovuti alla Confederazione o coperti dalla garanzia dei rischi dell'esportazione e a contrarre gli impegni finanziari necessari.

<sup>2</sup> Sono salve le misure previste dalla legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup> sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali come pure dal decreto federale del 24 marzo 1995<sup>3</sup> concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale riferisce periodicamente alle Camere federali in merito alla conclusione di detti accordi conformemente all'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>4</sup> sulle misure economiche esterne.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La presente legge ha effetto sino al 31 luglio 2010.

1722

<sup>1</sup> FF 1999 8606

<sup>2</sup> RS 974.0

<sup>3</sup> RS 974.1

<sup>4</sup> RS 946.201